



# COMUNE DI CERVIA

(Provincia di Ravenna)

www.comunecervia.it

Piazza G. Garibaldi, n. 1 – 48015 Cervia

Tel. 0544/979111 – Fax 0544/72340

C.F./P.Iva 00360090393



## SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E DEMANIO SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE

ORD. N. 0111

Cervia, 15 APR. 2010

**Oggetto: Stagione balneare 2010 - Periodo di apertura degli stabilimenti balneari e prolungamento dell'orario – Disciplina dei trattenimenti**

### IL SINDACO

Premesso che

- il turismo balneare rappresenta un segmento molto rilevante, per qualità e quantità dell'offerta dell'intera risorsa turistica del Comune di Cervia;
- che fra gli obiettivi della politica di sviluppo turistico, che l'amministrazione intende adottare, rientra la prospettiva dell'allargamento dell'offerta turistica e commerciale in genere offrendo prestazioni di servizi fruibili anche oltre i periodi dalla stagione estiva e promuovendo il più possibile lungo tutto l'arco dell'anno le presenze e la permanenza turistica;

Vista la positiva esperienza maturata in quest'ottica negli anni precedenti con il prolungamento del periodo di apertura degli stabilimenti balneari e l'apertura in alcune sere, che ha arricchito la rete integrata di servizi offerti e l'attrattività turistica della zona;

Valutato pertanto a tale scopo di consentire alle strutture balneari di posticipare la chiusura degli esercizi al 31 ottobre, mantenendo anche la fruibilità della somministrazione annessa, al fine di assicurare una migliore e più articolata ospitalità;

Considerato inoltre che il sistema turistico è in continua trasformazione e che i mutati standard comportamentali dei turisti hanno riflessi anche sull'organizzazione dei tempi del divertimento;

Valutato opportuno consentire agli stabilimenti balneari di mantenere aperto l'esercizio oltre le ore 21.00 in alcune serate in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati durante la stagione balneare nel Comune di Cervia, come si evince anche dall'anteprima del calendario;

Rilevato tuttavia che nella stagione 2009, a seguito dell'organizzazione dei trattenimenti di ferragosto negli stabilimenti balneari, si sono manifestati nel centro ed in una specifica zona dell'arenile di Milano Marittima problemi di sicurezza pubblica provocati dal elevato numero di frequentatori che hanno causato situazioni di danneggiamento e di deturpamento di parti del

patrimonio pubblico e di edifici privati, di pregiudizio per la fruibilità degli spazi pubblici e fenomeni di disturbo della quiete pubblica in tutta l'area circostante

Considerato che manifestazioni come quelle denunciate nella passata stagione rappresentano condizionamenti per la qualità della vita degli abitanti e dei turisti provocando riflessi negativi per l'immagine della località balneare, con rischio di determinare fenomeni pericolosi per la sicurezza urbana e la pubblica incolumità;

Ritenuto pertanto necessario dotarsi di una disciplina relativa alle modalità di svolgimento delle attività di intrattenimento ammesse, finalizzata a migliorare la qualità, l'ordine e la sicurezza urbana, nonché a prevenire possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico;

Visto l'art. 1 comma 1 e 6 dell' Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2010 che prevede che i Comuni possono determinare le modalità ed i termini di apertura delle attività economiche localizzate sulle aree demaniali;

Sentite le Associazioni di categoria interessate;

Visti il T.U.L.P.S. R.D. n° 773 del 18.06.1931;

Vista la Legge Regionale n° 15 del 09.05.2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e la Deliberazione della Giunta Regionale n° 673 del 14.04.2004 "Criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico ... omissis...";

Visto l'art. 50 comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000 che assegna al Sindaco la competenza in materia di orari;

Visto la L.R. n. 14 del 26 luglio 2003;

Visto il D.M. del 5/08/08 del Ministero dell'Interno " Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione";

## **ORDINA**

1. Tutti i titolari degli stabilimenti balneari e degli annessi esercizi di somministrazione possono posticipare la chiusura fino al 31.10.2010, nel rispetto degli orari prefissati e delle prescrizioni di esercizio dell'attività;
2. Nel corso del 2010 l'orario di chiusura degli stabilimenti balneari e delle attività di somministrazione annesse è posticipato nei giorni 12 giugno, 2 luglio, 30 luglio, 10 agosto, 15 agosto, 10 settembre;
3. E' fissato alle ore 24,00 il posticipo dell'orario, compresa la diffusione di musica nelle giornate previste al punto 2, con esclusione del 2 luglio e 10 agosto; giornate queste ultime per le quali il posticipo dell'orario di chiusura degli stabilimenti e la diffusione della musica e' fissato alle ore 03,00 del giorno successivo. E' consentito il rinvio dell'apertura con le suddette modalita', al giorno successivo, in caso di pioggia, **per il solo evento del 10 agosto.**

4. Nei su indicati giorni non sono previste limitazioni d'orario per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande rientrante nella tipologia 1 e tipologia 2 dell'art.136 del Regolamento Comunale di Igiene, se non il rispetto dell'orario di chiusura della struttura
5. All'interno degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande annessi è consentito il funzionamento di radio e TV e impianti elettroacustici nella configurazione di apparecchi monoblocco (radio, riproduttore cd, riproduttore digitale, disco vinile o magnetico, etc. inglobati in un unico apparecchio) non dotati di amplificatore separato autonomo con diffusori acustici aventi un livello di potenza non superiore a 20 W RMS l'uno, il cui utilizzo non si deve configurare o predisporre come attività di trattenimento ma come musica soffusa e di sottofondo, funzionale ad allietare la permanenza del pubblico nel locale durante tutto l'orario di apertura dell'attività.
6. Gli stabilimenti balneari con annessa attività di somministrazione alimenti e bevande possono effettuare, riservati alla propria clientela, previo rilascio di autorizzazione, trattenimenti e audizioni musicali, con le seguenti modalità:
  - A) Trattenimenti vari e audizioni musicali,, di non rilevante importanza , con musica sia dal vivo che riprodotta, utilizzando impianti elettroacustici, anche dotati di amplificatori autonomi, i cui diffusori acustici siano in numero non superiore a due ed abbiano una potenza non superiore ai 150 W RMS l'uno. Questi trattenimenti devono essere svolti con l'utilizzo di attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora purchè installate in aree non accessibili al pubblico (DM 19.8.1996) e opportunamente certificate, da tecnico abilitato.
  - B) Trattenimenti vari e audizioni musicali, utilizzando impianti elettroacustici dotati di amplificatori autonomi, con più di due diffusori acustici e con potenza non superiore ai 150 W RMS l'uno, nelle aree di pertinenza debitamente individuate, senza l'utilizzo di pedane o palchi. In questi casi, l'impianto elettroacustico dovrà essere dotato di un sistema automatico di limitazione dei livelli sonori, opportunamente dotato di sistemi antimanomissione, da tarare da parte di tecnico abilitato, e di un sistema fonometrico di registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotte, che consenta la verifica del rispetto dei limiti consentiti dall'ordinanza in materia di inquinamento acustico e della valutazione di impatto acustico.

Le registrazioni in forma digitale devono essere inviate informaticamente, in tempo reale, all'Amministrazione Comunale e conservate presso l'esercizio per anni uno.

Tali forme di trattenimenti possono essere svolti unicamente previo possesso della dichiarazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 Tulpis, nei modi e nelle forme di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 311/2001 e del Regolamento comunale disciplinante il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Luoghi di Pubblico Spettacolo.
7. I trattenimenti e audizioni musicali possono essere svolti unicamente come attività temporanea ai sensi e nei modi previsti dalla DGR n. 45/2002, nella fascia oraria 16.00 – 20.00, per un massimo di 16 eventi complessivi per categoria A) e B), nella stagione e non più di 2 volte nella stessa settimana,

Oltre ai suddetti eventi, nei giorni del 2 luglio e 10 Agosto i trattenimenti possono essere effettuati nella fascia oraria serale e fino alle ore 3.00 del giorno successivo.

I titolari degli stabilimenti balneari, come previsto nelle modalità di svolgimento delle attività musicali e di pubblico spettacolo a carattere temporaneo di cui alla tabella 2 della DGR n. 45/2002, dovranno optare per effettuare gli intrattenimenti o in orario pomeridiano o in quello serale.

- 8 L'autorizzazione per l'attività di trattenimento musicale è rilasciata per sito di svolgimento o "bandiera".
9. Per gli impianti aventi un numero maggiore di due diffusori è precluso l'utilizzo di unità microfoniche amplificate per lo svolgimento di animazione vocale.
10. L'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art.69 Tulps e ai sensi della Legge n. 447/95, LR n. 15/01 e DGR n. 45/2002; la richiesta per l'autorizzazione allo svolgimento di attività di trattenimento musicale deve essere corredata della certificazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato munita del parere positivo di ARPA .
11. In tutti i casi i dispositivi di diffusione sonora e musicale dovranno essere orientati verso il mare.

Resta salva la facoltà per il Sindaco di adottare, in caso di particolari occasioni, circostanze ed eventi, per comprovati motivi di pubblico interesse, deroghe generali all'orario di attività ovvero allo svolgimento degli intrattenimenti.

### SANZIONI

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste da leggi nazionali e regionali in materia, le violazioni alla presente ordinanza e alle prescrizioni contenute nelle singole autorizzazioni comporteranno l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie ed accessorie :

punti 2, 3, 6/1

da € 300,00 a € 2.600,00  
pagamento in misura ridotta € 600,00

punti 5, 8

da € 400,00 a € 3.000,00  
pagamento in misura ridotta € 800,00

punti 6/3/4, 7/4, 9

da € 450,00 a € 3.300,00  
pagamento in misura ridotta € 900,00

Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporteranno l'applicazione congiunta di sanzione pecuniaria e accessoria consistente nella sospensione delle autorizzazioni per trattenimenti **per 30 giorni** .

Nel caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande fino a tre giorni in applicazione dell'art.10 del TULPS 18.6.1931 n.773, configurandosi come abuso del titolo autorizzatorio .

Si ha recidiva quando sia stata commessa la stessa infrazione per almeno tre volte in una stagione.

Fatte salve le sanzioni di carattere penale, in caso la configurazione degli impianti certificata nella relazione di impatto acustico e i sistemi di registrazione e limitazione utilizzati risultino palesemente manipolati si avvierà la procedura di revoca dell'autorizzazione ad effettuare trattenimenti musicali.

E' abrogata qualsiasi precedente disposizione in materia in contrasto con le disposizioni della presente ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore 15 (quindici) giorni dopo la sua pubblicazione.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di far osservare la presente ordinanza dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e da chiunque altro spetti farla osservare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**IL SINDACO**

